

Codice A1103A

D.D. 27 gennaio 2026, n. 32

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione del DL n. 19/2020 - (F. 29COV/2021, trasgr. P.A.I., Acc. 588 e 578/2026).



ATTO DD 32/A1103A/2026

DEL 27/01/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione del DL n. 19/2020 – (F. 29COV/2021, trasgr. P.A.I., Acc. 588 e 578/2026)

Visti gli atti trasmessi con nota del 09/09/2021 dalla POLIZIA LOCALE DI CHIVASSO, a carico del signore *omissis* in qualità di trasgressore, nei confronti della quale, con processo verbale n. 3569 del 11.03.2021 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti avvenuti presso il Parco Mauriziano, area giochi, nella medesima data, h. 18.00, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 5 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2021, n. 32, relativo al divieto di utilizzo, a decorrere dal 9 marzo 2021, delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;

VERIFICATA la regolarità della contestazione;

PRESO ATTO dell'assenza di difese scritte o di istanza di audizione presentate nei termini di cui all'art. 18 della legge 689/1981;

VISTO in particolare al punto 5 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32 del 05.03.2021, come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

VISTO il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

RITENUTA perciò la fondatezza della violazione accertata;

ATTESO peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate la

gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche;

ATTESO peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, sono state valutate le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi portando l'ufficio a ritenere congrua una reazione superiore alla misura ridotta;

VERIFICATA l'assenza di elezione di domicilio digitale presso INAD;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

DATO atto che l'accertamento contabile relativo al presente atto è stati assunto con separata determinazione dirigenziale n. 1370/2026 (sanzioni) e 1369/2026 (spese) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
32068/2025	588/2026	Sanzione
39580/2025	578/2026	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35.

Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in euro 10,61 a titolo di spese di procedimento;

I N G I U N G E

al sunnominato Signor *omissis* per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro **510,61** (a titolo di sanzione e rimborso spese di procedimento) secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare la presente sanzione alla pubblica amministrazione. Il pagamento dell'obbligato in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di regresso, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti